

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/263 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2018

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 889]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. Le misure di protezione stabilite in detta decisione di esecuzione sono volte a ridurre i rischi di diffusione della malattia.
- (2) La peste suina africana è una malattia virale dei suini domestici e selvatici che può avere gravi conseguenze socioeconomiche. Gli spostamenti di animali infetti, di prodotti suini contaminati e lo smaltimento illegale delle carcasse sono i mezzi di diffusione più frequenti della malattia. È di fondamentale importanza evitare la diffusione della peste suina africana legata all'attività umana. Di conseguenza, al fine di garantire che le informazioni sulle misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE, comprese le restrizioni sugli spostamenti di suini e di loro prodotti, siano efficacemente portate a conoscenza dei viaggiatori, compresi quelli che viaggiano su strada, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali portino tali misure all'attenzione dei viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Questi messaggi dovrebbero essere adattati al livello di rischio di introduzione della malattia. Un'azione coordinata delle autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbe inoltre garantire che le informazioni diffuse attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione del pubblico siano adeguate allo scopo.
- (3) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di cinghiali selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015; nella relazione scientifica sull'analisi epidemiologica della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017; e nella relazione scientifica sull'analisi epidemiologica della peste suina africana negli stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 ⁽⁵⁾. Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della febbre suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla malattia, è opportuno delimitare zone di rischio più elevato e di dimensioni sufficienti in Polonia e includerle negli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* 2015;13(7):4163 [pagg. 92]; *The EFSA Journal* 2017;15(3):4732 [pagg. 73] e *The EFSA Journal* 2017;15(11): 5068 [pagg. 30].

